

SETTORE III: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE NELL’AMBITO DEL SAI – SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE - IN FAVORE DI ADULTI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI - CATEGORIA ORDINARI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CUP B59G25000740001

INDICE

Premessa

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 – DURATA

ART. 3 – VALORE STIMATO DELL'APPALTO

ART. 4 – BENEFICIARI DELL'ACCOGLIENZA

ART. 5 – STRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA

ART. 6 – ACCOGLIENZA INTEGRATA E SERVIZI MINIMI DA GARANTIRE

ART. 7 – PERSONALE

ART. 8 – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

ART. 9 – CLAUSOLA SOCIALE

ART. 10 – AGGIORNAMENTO E GESTIONE BANCA DATI

ART. 11 – RENDICONTAZIONE E ALTRI ADEMPIMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

ART. 12 – ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE, ANIMAZIONE SOCIOCULTURALE E PRODUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO

ART. 13 – RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 14 - ADEMPIMENTI DELL'AFFIDATARIO IN CASO DI CAMBIO DI ENTE ATTUATORE

ART. 15 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

ART. 16 – REVISIONE DEI PREZZI

ART. 17 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 18 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO

ART. 19 – PENALI

ART. 20 – MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

ART. 21 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 23 – CESSIONE DEI CREDITI

ART. 24 – RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

ART. 25 – RECESSO ANTICIPATO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO

ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 27 – CODICE DI COMPORTAMENTO E DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

ART. 28 – DOMICILIO DEI CONTRAENTI

ART. 29 – FORO COMPETENTE

ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELL'AFFIDATARIO

ART. 31 – NORMATIVA APPLICABILE

Premessa

Il SAI (Sistema di accoglienza e di integrazione) ha come obiettivo principale il perseguimento dell'autonomia individuale dei titolari e richiedenti protezione internazionale accolti, quali protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza, al fine della loro effettiva emancipazione e inclusione sociale.

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), rinominato Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) con il Decreto n. 113/2018 (art. 12, comma 4), è uno speciale sistema di tutela con cui il Ministero dell'Interno, attraverso la rete degli Enti Locali con il supporto dei soggetti economici operanti nel territorio e dei soggetti del Terzo Settore, garantisce la realizzazione di progetti di accoglienza integrata (abitativa, culturale - linguistica, formativa e lavorativa) rivolta ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, per favorire processi inclusivi e di integrazione delle persone straniere che arrivano sul nostro territorio.

Il D.L. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito in Legge il 18 dicembre 2020, n. 173, rinomina il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati SIPROIMI (ex SPRAR) - in SAI – Sistema di accoglienza e integrazione.

Il Sistema SAI prevede l'accoglienza, tra gli altri, dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione internazionale, dei minori stranieri non accompagnati, degli stranieri in prosieguo amministrativo affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età.

Il Comune di Pordenone, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale "Noncello" (Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola), è titolare di progetto SAI – categoria Ordinari - con 45 posti di accoglienza (PROG-471-PR-4), autorizzato e finanziato con decreto del Ministero dell'Interno n. 53671 del 03.12.2025, per la cui gestione intende avvalersi di un Ente attuatore esterno che sarà individuato in esito alla procedura di gara ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare o interrompere, in qualsiasi momento, la procedura di gara per l'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato, qualora fosse comunicata al Comune la decadenza del finanziamento di cui al decreto del Ministero dell'Interno n. 53671 del 03.12.2025 sopra richiamato ai sensi dell'art. 45 delle "Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)", di cui all'allegato A) del Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina il rapporto tra il Comune di Pordenone in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale "Noncello" (in seguito denominato anche "Comune", "Comune di Pordenone", "Stazione Appaltante") e l'Ente Attuatore individuato in esito alla procedura di gara per l'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato (in seguito denominato anche "Aggiudicatario" e "Affidatario").

Nel presente Capitolato, per brevità:

- il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale "Noncello" è denominato anche "SSC";
- Il "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria (Agosto 2018)", ed eventuali successive modifiche/integrazioni/aggiornamenti è denominato anche "Manuale Operativo";
- Le "Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)", di cui all'allegato A) del Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e di servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati", sono denominate anche "Linee Guida".
- Il D.Lgs. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», e ss.mm.ii., è denominato anche "Codice";
- Il Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo è denominato anche "FNPSA".

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto la realizzazione dei servizi di accoglienza nell'ambito del SAI - Sistema di Accoglienza ed Integrazione - a favore di adulti singoli o di nuclei familiari – categoria ordinari, di cui all'art. 4 delle "Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)", di cui all'allegato A) del Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e di servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati".

I beneficiari del servizio rientrano nella tipologia di cui all'art. 7, comma 3, lett. c) delle Linee Guida sopra richiamate.

La realizzazione dei predetti servizi sarà affidata all'Ente Attuatore individuato all'esito della procedura di gara esperita dal Comune di Pordenone, in base al progetto SAI PROG-471-PR-4, autorizzato e finanziato con decreto del Ministero dell'Interno n. 53671 del 03.12.2025, come indicato in Premessa.

L'Ente Attuatore dovrà assicurare, secondo quanto riportato nei successivi articoli del presente Capitolato e nel pieno rispetto della normativa di settore:

- la prosecuzione dell'accoglienza integrata e della tutela di adulti e di famiglie titolari di protezione internazionale o richiedenti protezione internazionale, l'organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e delle attività previste per tali categorie di soggetti all'interno del Progetto SAI secondo il Piano finanziario allegato al presente Capitolato in base al progetto autorizzato con decreto del Ministero dell'Interno n. 53671 del 03.12.2025 in precedenza richiamato;
- la gestione amministrativa del progetto, comprendente anche gli adempimenti necessari ai fini della rendicontazione dei costi e delle attività svolte e della corretta gestione della Banca Dati come richiesto in materia SAI.

Per la realizzazione dei servizi oggetto del presente Capitolato l'aggiudicatario deve mettere a disposizione complessivi n. 45 posti di accoglienza di cui: n. 31 posti per uomini, n. 5 posti per donne, n. 9 posti per nuclei famigliari. L'aggiudicatario dovrà garantire la continuità alloggiativa degli ospiti che alla data di avvio del servizio risultino beneficiari del progetto SAI del Comune di Pordenone, assicurando la necessaria offerta abitativa congrua con quanto previsto nel presente Capitolato.

Prestazione principale: **CPV 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio.**

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 36/2023, si precisa che l'appalto in oggetto è costituito da un unico lotto poiché le attività previste sono tra loro strettamente connesse e consequenziali e necessitano di una gestione unitaria. La suddivisione in lotti non garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell'esecuzione del contratto e comporterebbe invece criticità tecniche nell'organizzazione ed esecuzione del contratto: un unico aggiudicatario è in grado di gestire la richiesta dell'Amministrazione contraente, assicurando unitarietà ed omogeneità nel coordinamento dei servizi da prestare e una più efficace e coordinata fruizione degli stessi.

ART. 2 - DURATA

L'appalto decorrerà presumibilmente dal 01.07.2026, e comunque dalla data di avvio del servizio che sarà indicata nell'apposito verbale sottoscritto dalla Stazione Appaltante e dall'affidatario, e si concluderà il 31.12.2028, in relazione al periodo di copertura finanziaria disposta dal Ministero dell'Interno con decreto n. 53671 del 03.12.2025 in precedenza richiamato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.lgs. 36/2023, di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente per massimo 6 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, previa comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria almeno 15 giorni prima della scadenza contrattuale. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

ART. 3 – VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, l'importo massimo stimato dell'appalto in oggetto, calcolato ipotizzando complessivi massimo n. 30 mesi per il primo periodo contrattuale (dal 01.07.2026 al 31.12.2028), è di € 2.012.191,99, oltre IVA di legge, determinato dalla somma dei seguenti importi:

- per il periodo 01.07.2026 -31.12.2026: importo massimo € 356.505,66
- per l'anno 2027: importo massimo € 662.274,53
- per l'anno 2028: importo massimo € 662.274,53
- per l'eventuale proroga tecnica della durata massima di 6 mesi: importo massimo € 331.137,27
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00

Si riporta di seguito il **Quadro Economico** dell'appalto in oggetto:

A) importo del servizio	
A1) Importo massimo servizio per l'anno 2026 (<i>calcolato ipotizzando 6 mesi di attività</i>)	€ 356.505,66
A2) Importo massimo servizio per l'anno 2027	€ 662.274,53
A3) Importo massimo servizio per l'anno 2028	€ 662.274,53
Totale importo servizio a base di gara	€ 1.681.054,72
A4) importo per eventuale proroga tecnica di durata massima 6 mesi	€ 331.137,27
A5) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
A) Valore complessivo stimato dell'appalto (A1)+A2)+A3)+A4)+A5)	€ 2.012.191,99
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1) I.V.A. 22% di A)	€ 442.682,24
B2) Incentivi funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 33.621,09
B3) Contributo ANAC per la stazione appaltante	€ 660,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B1)+B2)+B3)	€ 476.963,33
TOTALE QUADRO ECONOMICO A) + B)	€ 2.489.155,32

In caso di revisione dei prezzi in corso di esecuzione del contratto secondo quanto previsto nella documentazione di gara, la Stazione appaltante provvederà ad assumere appositi impegni di spesa per gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla revisione stessa, utilizzando le risorse indicate all'art. 60, comma 5, del Codice.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante: "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" e al fine dei relativi adempimenti, si precisa che per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto non sussistono circostanze in cui si verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello dell'Ente attuatore o con altri soggetti presenti presso i luoghi di lavoro interessati dal servizio, che comportino misure di tipo oneroso. Gli oneri relativi alla sicurezza risultano pertanto pari a zero. Resta salvo in capo all'affidatario il rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al D. Lgs n. 81/2008

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato utilizzando come parametro di riferimento il costo del lavoro riportato nelle tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo approvate con decreto direttoriale n. 30 del 14.06.2024.

Il contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto di appalto è il contratto collettivo nazionale del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (Codice contratto CNEL: **T151**).

Il valore dell'appalto è stato determinato sulla base del finanziamento concesso al Comune di Pordenone per la realizzazione del progetto SAI 2026-2028 (PROG-471-PR-4) con Decreto del Ministero dell'Interno n. 53671 del 03.12.2025, dal cui importo sono state detratte le voci "Costi del Revisore contabile indipendente" e "Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento", detratto altresì l'importo della prosecuzione del Progetto SAI per il periodo dal 01.01.2026 al 30.06.2026 disposta mediante proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 del contratto di appalto in scadenza il 31.12.2025.

L'importo dell'appalto per ciascuna annualità si compone delle voci indicate nei prospetti finanziari riportati nell'**Allegato 1 "Piano finanziario dell'appalto"** del presente Capitolato.

Resta inteso che per l'anno 2026, nel caso in cui il servizio sia avviato successivamente alla data presunta del 01.07.2026, il corrispettivo riconoscibile all'aggiudicatario per tale anno (€ 356.505,66) sarà riproporzionato sulla base del numero effettivo di mesi di servizio svolto.

Si precisa che ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, delle Linee Guida, il piano finanziario preventivo per ciascuna annualità potrà essere oggetto di rimodulazione, con le modalità previste nel "Manuale unico di rendicontazione", per meglio allocare le risorse disponibili in funzione delle necessità dei beneficiari del progetto, nei limiti del 10% del costo complessivo annuale del progetto.

Il corrispettivo contrattuale è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri sostenuti dall'affidatario per l'esecuzione delle prestazioni e degli adempimenti previsti nella documentazione di gara e nell'offerta presentata, e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale realizzazione del servizio, secondo il "Piano finanziario dell'Appalto" allegato al presente Capitolato e secondo quanto disposto dalle Linee Guida e dal Manuale Unico di Rendicontazione, anche in termini di rimodulazione del Piano finanziario. Si precisa che, secondo quanto previsto nel Manuale Unico di Rendicontazione (*al punto "1.1. Principi e criteri generali della rendicontazione" del paragrafo "1. Premessa"*), la rendicontazione dei progetti SAI segue il principio dei costi reali e comporta quindi l'esclusione di lucro dall'attività svolta; ne consegue che *"l'assenza di utile rappresenta (...) la sola modalità di utilizzo delle somme erogate dal FNPSA, impiegate nelle attività di accoglienza integrata SAI"*.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, per cui l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori competeranno solo in base a criteri qualitativi.

L'importo posto a base di gara non è soggetto quindi a ribasso.

L'importo del servizio posto a base di gara (€ 1.681.054,72) è finanziato con le risorse concesse dal Ministero dell'Interno con decreto n. 53671 del 03.12.2025 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA) (CUP B59G25000740001), secondo quanto disposto dalle Linee Guida nonché, in particolare, dal Manuale Unico di Rendicontazione, anche in tema di ammissibilità delle spese sostenute. Per le altre voci del Quadro economico dell'appalto saranno utilizzate anche risorse derivanti da trasferimenti regionali (FSR).

ART. 4 - BENEFICIARI DELL'ACCOGLIENZA

L'attività di accoglienza oggetto del presente capitolato è rivolta ai beneficiari di cui all'art. 4 del Decreto legge 130 del 21 ottobre 2020, convertito in Legge 18 dicembre 2020 n. 173, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e rientranti nella tipologia di carattere "ordinario", come individuati di volta in volta dal Ministero dell'Interno tramite il Servizio Centrale.

L'accoglienza è temporanea, secondo i termini indicati nelle Linee Guida allegate al D.M. 18.11.2019 (in particolare articoli 38 e 39) e nel "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria (Agosto 2018)", ed eventuali successive modifiche/integrazioni.

Il periodo di accoglienza potrà essere prorogato per circostanze straordinarie debitamente motivate, in relazione ai percorsi d'integrazione avviati o a comprovati motivi di salute. La proroga è concessa dal Servizio Centrale a seguito di esplicita richiesta proveniente dal progetto territoriale di accoglienza.

Le misure di accoglienza nel SAI possono essere revocate nei casi indicati all'art. 40 delle Linee Guida, con le modalità ivi previste.

ART. 5 - STRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA

L'aggiudicatario dovrà garantire la continuità alloggiativa degli ospiti che alla data di avvio del servizio risultino beneficiari del progetto SAI del Comune di Pordenone, assicurando la necessaria offerta abitativa congrua con quanto previsto nel presente Capitolato.

A tal fine l'Ente Attuatore dovrà assicurare, fin dalla data di avvio del servizio, l'accoglienza abitativa dei beneficiari mediante idonei alloggi, dallo stesso reperiti e gestiti, ubicati nel territorio dei Comuni dell'Ambito territoriale "Noncello", rispondenti ai requisiti previsti nel presente Capitolato e in coerenza con l'offerta tecnica presentata, per complessivi n. 45 posti di accoglienza.

Detti alloggi devono essere nella disponibilità giuridica dell'Ente Attuatore sulla base di apposito titolo (esempio: di proprietà, di locazione, ...) comprovabile da idonea documentazione.

L'accoglienza, ai sensi dell'art. 19 delle Linee Guida, dovrà avvenire in strutture aventi i seguenti requisiti:

- essere destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione;

- essere immediatamente e pienamente fruibili;
- essere ubicate nel territorio dei Comuni dell'Ambito territoriale "Noncello" (Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola);
- essere non collocate in luoghi lontani dai centri abitati;
- essere ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire ai beneficiari una efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
- essere conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;
- essere predisposte, organizzate e opportunamente arredate in relazione alle esigenze dei beneficiari da accogliere, tenendo conto del loro numero e delle loro caratteristiche;
- essere adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
- i costi di locazione devono essere in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle Entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
- essere destinate esclusivamente a progetti SAI.

Ciascuna unità abitativa messa a disposizione dall'Ente Attuatore potrà accogliere fino a un massimo di 5 beneficiari.

Nelle suddette unità abitative, complessivi n. 31 posti devono essere riservati a uomini (singoli), complessivi n. 5 posti devono essere riservati a donne (singole), complessivi n. 9 posti devono essere riservati a nuclei famigliari.

Tranne che per i nuclei famigliari, nella stessa unità abitativa non possono essere accolti beneficiari di genere diverso.

Per i nuclei famigliari l'Ente attuatore deve mettere a disposizione n. 3 appartamenti con n. 3 posti di accoglienza ciascuno, al fine di assicurare continuità alloggiativa ai nuclei famigliari che alla data di avvio del servizio risultassero beneficiari del progetto SAI.

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto di appalto, l'Ente attuatore dovrà disporre, alla data di avvio del servizio, di una sede operativa ubicata in uno dei Comuni del SSC.

Entro congruo anticipo rispetto alla data di avvio del servizio (orientativamente 20 giorni prima), l'aggiudicatario dovrà trasmettere al Comune, per ciascuna unità abitativa messa a disposizione, la documentazione relativa, dalla quale sia possibile evincere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tipologia, capienza dei posti, disponibilità giuridica in capo all'aggiudicatario, nonché altra documentazione richiesta dalla normativa SAI.

L'aggiudicatario dovrà presentare al SSC la programmazione operativa dei trasferimenti di tutti i beneficiari in carico al progetto SAI, affinché sia garantita la continuità abitativa degli stessi. Il trasferimento di tutti i beneficiari nelle unità abitative individuate dall'aggiudicatario dovrà essere compiuto il primo giorno di avvio del servizio.

In corso di esecuzione del contratto di appalto, l'Ente attuatore, in casi eccezionali debitamente motivati, previo assenso del Comune, potrà utilizzare strutture diverse da quelle inizialmente individuate, purché dotate di tutti i requisiti richiesti nel presente Capitolato e aventi la stessa qualità degli immobili offerta in sede di gara in termini di condizioni degli immobili e di diffusione della loro localizzazione all'interno del territorio dell'Ambito Territoriale "Noncello".

Il personale del Comune potrà accedere ai locali per accertare lo stato degli stessi nonché effettuare le indagini e i controlli che riterrà necessari.

ART. 6 - ACCOGLIENZA INTEGRATA E SERVIZI MINIMI DA GARANTIRE

Per accoglienza integrata si intende - come definito dalle Linee Guida allegate al D.M. 18.11.2019 e come meglio specificato dal "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria (Agosto 2018) " - la messa in atto di interventi materiali di base, congiuntamente a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla riacquisizione dell'autonomia individuale, intesa come un processo personale e organizzato, attraverso il quale le singole persone possono, in un

contesto mutato, ricostruire le proprie capacità di scelta e di progettazione e riacquistare la percezione del proprio valore, delle proprie potenzialità e opportunità.

L'accoglienza integrata, per la presa in carico di 45 beneficiari categoria ordinari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare, dovrà garantire i seguenti servizi minimi obbligatori, indicati all'art. 4 delle Linee Guida:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria.

Di seguito si descrivono con maggior dettaglio i contenuti dei singoli servizi secondo quanto indicato nell'art. 34 delle Linee Guida, rinviando per le modalità di attivazione e di gestione degli stessi al Manuale Operativo e al Manuale Unico per la rendicontazione, le cui indicazioni si intendono qui integralmente richiamate.

a. Accoglienza materiale

L'Ente attuatore dovrà:

- garantire il vitto in quantità e qualità congrua, fornendo alimenti e/o risorse per l'acquisizione degli stessi, nel rispetto di particolari necessità individuali e delle tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire le risorse in quantità adeguata per il vestiario adatto al clima e alla stagione, biancheria ed effetti lettereci (materasso, cuscino, lenzuola, federa e coperte), altra biancheria per la casa, le attrezzature base per la cucina, fornire l'uso della lavatrice (o in alternativa fornire risorse per il servizio lavanderia), prodotti per l'igiene personale, in quantità sufficiente alle esigenze individuali, provvedendo anche al loro ricambio;
- fornire il materiale scolastico per i minori, qualora presenti;
- assicurare a ciascun ospite una disponibilità monetaria giornaliera destinata a piccoli acquisti di natura personale ("pocket money"), nella misura di euro 2,50 al giorno pro-capite, fatte salve le riduzioni previste dall'apposito Manuale unico di rendicontazione e dalla normativa vigente.

Tutte le erogazioni in denaro da parte dell'Ente attuatore devono essere effettuate attraverso ricariche di carte prepagate intestate ai beneficiari o con bonifici su conti correnti bancari o postali a loro intestati o con emissione di assegni circolari non trasferibili a nome dei beneficiari. Solo nel caso in cui non fosse possibile mettere in atto una delle suddette forme di pagamento, si potrà accedere alle erogazioni in contanti.

L'Ente attuatore dovrà:

- garantire interventi di manutenzione ordinaria al fine di assicurare l'efficiente funzionamento degli impianti e della struttura alloggiativa nel complesso;
- assicurare il regolare pagamento delle utenze dell'alloggio (luce, gas, etc.);
- predisporre un regolamento interno all'abitazione e un contratto di accoglienza individuale, così come delineati dal Manuale operativo, nonché gli altri strumenti gestionali previsti nello stesso.

b. Mediazione linguistico-culturale

Le attività relative all'accoglienza integrata devono essere svolte da operatori con conoscenze e competenze necessarie ad espletare le attività indicate, con l'ausilio - laddove necessario - di mediatori con specifiche competenze linguistiche al fine di garantire la massima efficacia del servizio utilizzando, ove possibile, risorse già presenti nel territorio.

Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. L'Ente attuatore ha pertanto l'obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica che culturale (interpretariato e consulenze), tra i singoli beneficiari e all'interno del progetto di accoglienza e del contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza), promuovendo in tal modo anche la collaborazione e l'integrazione con tutti gli attori istituzionali territoriali e la comunità locale.

c. Orientamento e accesso ai servizi del territorio

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'accompagnamento e l'accesso alle procedure di iscrizione anagrafica secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.), facilitandoli nell'accesso e nella fruibilità dei servizi erogati nello stesso, così come previsto dal Manuale Operativo.

d. Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;
- favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
- garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza ai corsi di apprendimento e di approfondimento e il conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 15 ore settimanali, nonché verificare l'apprendimento attraverso idonei strumenti.

Per tutti i corsi di alfabetizzazione, formazione o per l'integrazione dovrà essere fornita con cadenza semestrale adeguata documentazione relativa all'avvenuta fruizione da parte dei singoli beneficiari (ad esempio: registro presenze, attestati di partecipazione, ...).

e. Formazione, riqualificazione professionale

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- sviluppare azioni di orientamento al lavoro, tenendo conto delle aspettative e delle esperienze maturate da ciascun beneficiario ed utilizzando specifici strumenti di profilazione delle competenze;
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e ri-qualificazione professionale e per la sicurezza, tramite corsi già organizzati da agenzie esterne accreditate o autorizzate (corsi, tirocini formativi, etc.), tenendo in considerazione il fabbisogno lavorativo del territorio;
- predisporre e facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali.

f. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e sicurezza;
- garantire l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, tirocinio, contratto a tempo determinato, etc);
- acquisire un quadro di sintesi valutativo delle competenze del beneficiario finalizzato alla formulazione di un idoneo percorso propedeutico occupazionale per lo stesso;

- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per i beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette;
- facilitare, qualora possibile, i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, laddove le caratteristiche personali del beneficiario o le sue condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo richiedano, definendo e attuando modalità di raccordo con l'Equipe Territoriale per l'Occupabilità del SSC.

g. Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati laddove le caratteristiche personali del beneficiario o le sue condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo richiedano;
- gestire in modo tempestivo possibili situazioni di conflitto nelle coabitazioni e con il vicinato.

h. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità locale. Devono essere programmate e realizzate iniziative informative e di accompagnamento rivolte alle comunità territoriali in cui sono ubicati gli alloggi, finalizzate a promuovere in varie forme l'accoglienza e la civile convivenza;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere in varie forme la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati. Devono essere al riguardo curate la diffusione e l'efficacia delle iniziative proposte;
- garantire, quando necessario, anche su bisogno ravvisato e su richiesta del SSC, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti.

i. Orientamento e accompagnamento legale

L'Ente attuatore ha l'obbligo di garantire - al fine dell'espletamento del servizio di tutela legale - la presenza di un esperto in materia di asilo che sia in grado di orientare, informare, assistere il beneficiario nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali.

L'Ente attuatore ha, inoltre, l'obbligo di:

- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento concreto in materia di procedure burocratico- amministrative ivi compresa la consulenza specialistica, il monitoraggio delle procedure di protezione internazionale, nonché l'accesso presso i competenti uffici territoriali (Questura, Prefettura - UTG);
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza nell'espletamento della procedura;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
- garantire l'assistenza tecnico-legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico.

j. Tutela psico-socio-sanitaria

L'Ente attuatore deve attivarsi per una presa in carico complessiva della persona, predisponendo anche all'interno del fascicolo di ciascun beneficiario una sezione dedicata all'area sanitaria (scheda sanitaria) da tenere costantemente

aggiornata al fine di garantire la tracciabilità degli interventi sanitari ricevuti, nel rispetto della normativa per il trattamento dei dati personali.

Nel dettaglio l'ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'accompagnamento al Servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle esigenze dei singoli beneficiari con attenzione particolare nel caso di specifiche esigenze di presa in carico, accompagnando in tal caso l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale (recupero dei farmaci e dei presidi sanitari necessari...) con attività socio-assistenziali;
- provvedere ai trasferimenti presso e da strutture ospedaliere;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali, nonché ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o altre torture subite.

Nel caso di beneficiari con disagio mentale, che necessitino di una presa in carico specialistica, se pur temporanea, le attività previste nel progetto di accoglienza vanno a integrare e completare l'attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Devono essere programmate azioni di coordinamento insieme al SSC e deve essere prevista la partecipazione alle Unità di valutazione nei casi complessi.

Sarà inoltre compito dell'Ente attuatore:

- collaborare ai programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;
- promuovere e collaborare in percorsi di presa in carico da parte del Dipartimento per la salute mentale e le dipendenze presso le proprie strutture residenziali laddove la situazione clinica lo richieda;
- garantire un raccordo con il Servizio di salute mentale del territorio tramite una collaborazione operativa strutturata atta a sostenere gli specifici interventi;
- collaborare alla costruzione di una rete territoriale atta a rendere sostenibile la presa in carico in termini di prossimità e accesso ai servizi specialistici e strutturati.

Nel caso di beneficiari con disabilità e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, l'ente attuatore collabora con il SSC nell'attivazione di programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.

ART. 7 – PERSONALE

L'Ente attuatore deve garantire un'équipe multidisciplinare con ruoli, competenze, modalità organizzative così come previsti nel Manuale Operativo e nelle Linee Guida.

L'équipe multidisciplinare dovrà pertanto essere composta almeno dalle seguenti figure professionali:

- coordinatore di progetto;
- responsabile amministrativo per l'aggiornamento e la gestione della banca dati e per la rendicontazione;
- operatori sociali per gli interventi riconducibili alla sfera dell'accoglienza materiale;
- operatori legali per i servizi di orientamento e di accompagnamento legale;
- assistenti sociali;
- psicologi (attività diretta e consulenze);
- interpreti e mediatori culturali per i servizi di mediazione linguistica e interculturale
- operatori per l'integrazione, per l'orientamento e l'accesso ai servizi del territorio, per gli interventi di orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale, abitativo, lavorativo, di formazione e riqualificazione professionale.

Ai sensi dell'art. 36 delle Linee Guida, l'equipe multidisciplinare dovrà garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato a ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza.

Il personale dell'Ente attuatore dovrà possedere capacità di accogliere i beneficiari nel rispetto della loro cultura di appartenenza, manifestando attitudine alla relazione d'aiuto, all'ascolto, alla comprensione delle esigenze e dei loro vissuti, e capacità di stabilire relazioni con le istituzioni pubbliche e agenzie del privato sociale presenti sul territorio.

Il personale deve aver compiuto la maggiore età e possedere idoneità fisica e professionale per l'espletamento dei servizi nel rispetto delle competenze stabilite dalla normativa vigente.

Il personale adibito al servizio non dovrà aver riportato condanne comportanti pene o sanzioni che, per la gravità dei fatti o per l'oggetto, possano risultare, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, incidenti sul servizio da svolgere. In particolare non dovrà avere a proprio carico condanne per uno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale o sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Per il personale impiegato l'Aggiudicatario dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti" (articolo introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile").

Gli operatori adibiti al servizio dovranno altresì possedere i requisiti e i titoli di Studio conseguiti in Italia - o se conseguiti all'estero, riconosciuti dallo Stato Italiano - nel prosieguo indicati per ciascuna tipologia di figura professionale.

Coordinatore di progetto

L'Ente attuatore deve individuare un referente Coordinatore, che avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Ente attuatore stesso. Al Coordinatore è attribuito il compito di monitorare il buon andamento complessivo del Progetto e il mantenimento dei requisiti organizzativi previsti dalla normativa vigente.

Il Coordinatore deve essere in possesso di diploma di laurea in area sociale, o economica, o umanistica, o giuridica, e deve aver maturato un'esperienza professionale di coordinamento di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto di almeno 2 anni, anche non continuativi.

Il Coordinatore dovrà sovrintendere a tutte le attività di accoglienza integrata, alla gestione del gruppo degli operatori, e dovrà curare i rapporti con il SSC nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato.

Il Coordinatore è tenuto ad assicurare confronti operativi con cadenza settimanale con il SSC per la gestione ordinaria del progetto, e un incontro presso la sede del SSC di norma mensile, al fine di verificare l'andamento del progetto.

Il SSC potrà rivolgersi al Coordinatore per richiedere informazioni, per segnalazioni di disservizi o di anomalie, per ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. Le comunicazioni e/o le eventuali contestazioni fatte al Coordinatore si intendono rivolte direttamente all'Ente attuatore. Il Coordinatore del progetto provvederà a vigilare affinché ogni fase della gestione nonché le condizioni degli alloggi rispondano a quanto stabilito nell'offerta e nei documenti di gara.

Il Coordinatore, il suo sostituto o altro incaricato, devono essere reperibili durante l'orario di servizio e in qualunque momento in caso di emergenza. I numeri di reperibilità telefonica, anche per eventuali emergenze, dovranno essere comunicati al SSC prima dell'avvio del servizio, e dovranno essere resi visibili presso ciascuno degli appartamenti messi a disposizione per essere utilizzati in caso di necessità anche dai beneficiari.

Qualora il Coordinatore sia assente deve essere immediatamente sostituito, e dovranno essere comunicati al SSC il nominativo e il numero di reperibilità telefonica del sostituto, che, fatte salve situazioni imprevedibili, deve essere in grado di garantire l'organizzazione e la continuità del servizio.

In caso di sostituzione definitiva del Coordinatore, l'Ente attuatore deve garantire un sostituto in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.

Responsabile amministrativo per l'aggiornamento e la gestione della banca dati e per la rendicontazione

Il responsabile amministrativo deve essere in possesso di diploma di scuola media superiore o equipollente, deve conoscere i principali sistemi applicativi informatici di base e strumenti web, e deve aver maturato un'esperienza professionale in attività amministrative di almeno 2 anni, anche non continuativi.

Operatore sociale

L'operatore sociale è l'operatore di riferimento per la sfera dell'accoglienza materiale. Deve essere in possesso di diploma di scuola media superiore o equipollente, con esperienza lavorativa in servizi analoghi a quelli oggetto di appalto di almeno 2 anni, anche non continuativi.

Operatore legale

L'operatore legale deve essere in possesso di diploma di Laurea in giurisprudenza classe LMG/01 e deve aver maturato un'esperienza in attività professionale in materia di diritto dell'immigrazione e/o di diritto del lavoro di almeno 2 anni, anche non continuativi.

Assistente sociale

L'assistente sociale deve essere in possesso di diploma di Laurea triennale (L3) oppure di Laurea magistrale (LM87) in Servizio Sociale e deve essere iscritto all'Albo professionale degli assistenti sociali. L'assistente sociale deve aver maturato un'esperienza nell'ambito di servizi rivolti alle persone immigrate e/o a richiedenti asilo di almeno 2 anni, anche non continuativi.

Psicologo

Lo psicologo deve essere in possesso di diploma di Laurea in Psicologia, o corrispondente Laurea Specialistica della Classe 58/S (DM 509/99) o Laurea Magistrale della Classe LM-51 Psicologia ((DM 270/04), deve essere in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e deve essere iscritto all'Albo Professionale degli Psicologi. Lo psicologo deve aver maturato un'esperienza professionale nell'ambito di servizi rivolti alle persone immigrate e/o a richiedenti asilo di almeno 2 anni, anche non continuativi.

Interprete e mediatore culturale

L'interprete e mediatore culturale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino italiano, *oppure* essere cittadino dell'Unione europea in regola con le disposizioni previste dal D.Lgs 30/2007, *oppure* essere cittadino extracomunitario in Italia da almeno due anni con regolare permesso di soggiorno che consenta attività lavorativa;
- 2) se di madrelingua straniera, possedere una conoscenza della lingua italiana almeno di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue QCER (*questo requisito non si applica a chi abbia conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado in una scuola italiana, oppure a chi frequenti un corso di studi, un dottorato o un master presso una università italiana*);
- 3) possedere una conoscenza di una lingua veicolare almeno di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue QCER;
- 4) aver svolto attività lavorativa documentabile nel campo della mediazione culturale per almeno 2 anni, anche non continuativi;
- 5) essere in possesso di uno almeno dei due requisiti seguenti:
 - 5.1) aver conseguito un titolo di studio (diploma, laurea o master) attinente al campo della mediazione culturale (*la validità dei titoli di studio conseguiti all'estero è certificata da una dichiarazione di valore redatta in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana all'estero competente per territorio*);
 - 5.2) aver conseguito un attestato di partecipazione a corsi di formazione nel settore della mediazione culturale promossi o realizzati dalla Regione Friuli Venezia Giulia o da altre Regioni o Province Autonome.

Il servizio di interpretariato/mediazione culturale organizzato dall'Ente attuatore deve garantire la copertura delle principali lingue parlate dai beneficiari del progetto SAI.

Operatore dell'integrazione

L'operatore per l'integrazione deve essere in possesso di diploma di scuola media superiore e deve aver maturato un'esperienza in collaborazione con enti pubblici e/o privati di almeno 2 anni, anche non continuativi, in una o più delle

seguenti attività: orientamento e accompagnamento sociale, orientamento e accompagnamento abitativo, orientamento e accompagnamento al lavoro, orientamento e accompagnamento ai servizi formativi e alla riqualificazione professionale.

ULTERIORI OBBLIGHI DEL PERSONALE E DELL’AFFIDATARIO

Gli operatori, durante lo svolgimento del servizio:

- dovranno essere muniti di tesserino individuale di riconoscimento riportante i propri dati identificativi e l’indicazione della ditta appaltatrice;
- dovranno osservare un comportamento rispettoso, corretto e cortese nei confronti dei beneficiari e di terzi;
- dovranno provvedere all’adozione di tutte quelle cure, cautele ed accorgimenti atti ad assicurare la salvaguardia del beneficiario e il rispetto della dignità personale, improntando il proprio comportamento ai principi della correttezza; dovranno operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica delle persone e nel rispetto dei diritti individuali; nondovranno assolutamente ricorrere a pratiche lesive della libertà e della dignità personale dei beneficiari, i cui diritti fondamentali devono essere garantiti;
- dovranno trattare le informazioni e i dati personali riguardanti i beneficiari esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività oggetto di appalto, in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali; dovranno mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze appresi durante l’espletamento del servizio essendo tenuti al segreto professionale ai sensi dell’art. 622 del Codice Penale;
- dovranno attenersi a tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.);

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013, e ai sensi del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell’attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giunta n. 51/2014, e suoi successivi aggiornamenti con deliberazione giunta n. 38/2025, reperibile nel sito web del Comune di Pordenone, gli obblighi di condotta contenuti negli stessi sono estesi, per quanto, compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Stazione Appaltante. Il personale dell’affidatario del servizio è tenuto pertanto ad accettare e rispettare gli obblighi di condotta ivi previsti, per quanto compatibili.

L’Ente attuatore è responsabile del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione del proprio personale con quello del SSC.

L’Ente attuatore si impegna a dare esecuzione alle attività e alle prestazioni di cui al presente Capitolato con idonea organizzazione aziendale e gestione del gruppo di lavoro, nonché a garantire il servizio di accoglienza integrata ininterrottamente per tutti i giorni dell’anno, coprendo le ventiquattro ore giornaliere, anche attraverso turnazioni ed idonei dispositivi di reperibilità e di sostituzione. Il numero delle persone impiegate nell’espletamento del servizio deve essere tale da garantire una prestazione efficiente, tempestiva e ordinata.

Prima dell’avvio del servizio, l’affidatario dovrà trasmettere alla Stazione appaltante la seguente documentazione relativamente al personale impiegato nel servizio:

- l’elenco del personale impiegato nel servizio, specificando, per ciascun nominativo: dati anagrafici, mansione, livello contrattuale, tipologia del contratto, titolo di studio, esperienza professionale, recapiti telefonici di servizio (*per il coordinatore anche i recapiti informatici e di reperibilità telefonica*);
- dichiarazione dell’affidatario del possesso da parte degli operatori dei requisiti richiesti nel presente Capitolato, dell’idoneità fisica degli stessi allo svolgimento della mansione da svolgere e dell’assenza/presenza di condanne in capo agli stessi per reati;
- i curricula professionali di ciascun nominativo, da cui deve risultare il possesso dei requisiti previsti nel presente Capitolato.

Nel caso di sostituzioni l’affidatario garantisce l’impiego di operatori in possesso dei requisiti richiesti nel presente Capitolato.

L'Ente attuatore si impegna ad assicurare l'impiego, per quanto possibile, dei medesimi operatori anche nel caso di malattia, ferie o altre cause d'assenza, in tutte le attività connesse alla gestione dell'accoglienza e dei progetti individuali. Le eventuali sostituzioni inevitabili o le nuove assunzioni devono essere comunicate preventivamente al SSC.

Nel caso si renda necessario sostituire anche temporaneamente il personale assegnato al servizio, l'aggiudicatario dovrà darne tempestiva comunicazione corredata dalla documentazione individuale alla Stazione appaltante, con l'indicazione del periodo di sostituzione, garantendo l'impiego di sostituti in possesso dei requisiti richiesti nel Capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva di valutare l'ammissibilità della sostituzione e si riserva altresì la facoltà di chiedere la sostituzione del personale quando questo sia ritenuto inadatto al servizio per comprovati motivi; in tal caso l'Ente attuatore provvederà alla sostituzione richiesta con altro personale idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.

In tema di sostituzione del personale, troverà applicazione anche quanto riportato nel successivo articolo 8 del presente Capitolato.

Ogni variazione nella composizione del personale impiegato dovrà essere comunicata di volta in volta al Comune.

Il Comune si riserva di verificare anche in corso di appalto la composizione del personale impiegato.

L'Ente attuatore si impegna altresì a:

- attenersi alle disposizioni impartite dal SSC nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi indicati;
- comunicare al SSC, in caso di nuove assunzioni, i nominativi degli operatori da impiegare, trasmettendone la relativa documentazione;
- garantire che gli operatori mantengano la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto;
- garantire la continuità di presenza degli operatori, anche a copertura di eventuali assenze, e assicurare il rispetto della puntualità e degli orari previsti per il servizio di ciascun operatore

L'Ente attuatore dovrà assicurare le prestazioni di cui al presente Capitolato con idonea dotazione di personale da acquisire mediante le diverse tipologie di rapporto di lavoro vigenti e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente appalto presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Pordenone e risponde del proprio operato esclusivamente all'Ente attuatore.

Le attività rese dal personale utilizzato dall'affidatario per il presente appalto non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Pordenone né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti del medesimo.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Codice, l'affidatario deve applicare al personale impiegato nei servizi oggetto di appalto il *“contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”*.

L'affidatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art. 3 “Valore stimato dell'appalto” del presente Capitolato, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'affidatario dovrà garantire ai propri operatori il trattamento minimo salariale dello specifico settore di inquadramento, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria e applicabile nel territorio di competenza dell'Appalto.

L'affidatario è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché delle assicurazioni sociali.

L'affidatario è tenuto al pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro. Tutti gli obblighi e gli oneri retributivi, assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'affidatario, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di indennizzo da parte della medesima.

Quanto sopra vale non solo per la ditta affidataria, ma anche per l'eventuale soggetto incaricato di subappalto o di subfornitura. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di operare tutti i controlli che riterrà opportuni per la verifica del rispetto degli obblighi suddetti.

L'affidatario dovrà rispettare le disposizioni del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché assicurare la tutela prevista dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni dotando il personale, ove necessario, degli appositi e idonei dispositivi di protezione individuale, che dovranno essere adeguatamente utilizzati dal personale stesso, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica. A tal proposito la Ditta si impegna, nel rispetto delle norme vigenti, a nominare le seguenti figure, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante prima dell'avvio del servizio:

- un responsabile della sicurezza ai sensi del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/2008);
- un responsabile per il primo soccorso e per la prevenzione incendi.

Il Comune è pertanto esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno o all'esterno della struttura.

L'affidatario si impegna inoltre a nominare i responsabili del trattamento dei dati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa - Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.) e a comunicarne i nominativi alla Stazione appaltante.

Il personale adibito al servizio dovrà essere adeguatamente formato e informato. L'Ente attuatore, pertanto, dovrà predisporre momenti formativi in itinere di tutti gli operatori e dei loro eventuali sostituti, in materie obbligatorie per adempimenti di legge o contrattuali, in materia di inclusione sociale delle persone straniere (cultura, consuetudini, traumi connessi al percorso migratorio), nonché relativamente ad aspetti legali, aspetti amministrativi, anche attraverso un congruo periodo di affiancamento con costi a carico dell'Ente attuatore. L'Ente attuatore si impegna a far partecipare il personale ad iniziative di aggiornamento formativo per ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità, anche attraverso la partecipazione alle iniziative organizzate dal Servizio Centrale e dal Ministero dell'Interno. L'Ente attuatore dovrà inoltre informare dettagliatamente il personale su quanto previsto nel presente Capitolato al fine di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti.

I contenuti, le modalità, la tempistica delle attività formative e di aggiornamento professionale dovranno di norma essere comunicati al SSC. Al termine di ogni corso, l'Ente attuatore dovrà di norma trasmettere al SSC un breve report con l'elenco delle presenze.

L'Ente attuatore si impegna a favorire e rendere possibile la partecipazione del proprio personale anche a momenti di formazione concordati con il SSC, aventi ad oggetto argomenti e problematiche inerenti i contenuti dell'appalto o con esso correlati.

L'attività formativa dovrà essere pianificata tenendo conto del funzionamento dei servizi i quali dovranno essere assicurati nelle modalità richieste.

ART. 8 – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

E' facoltà del SSC chiedere la sostituzione del personale qualora ritenuto non idoneo ad affrontare la tipologia di casistica prevista dal progetto, nonché per l'inadeguato o mancato raggiungimento degli obiettivi del piano personalizzato.

L'Ente attuatore deve garantire la continuità di presenza del medesimo personale, anche nel caso di malattia, ferie o altre cause d'assenza, in tutte le attività connesse alla gestione dell'accoglienza e dei progetti individuali. Le eventuali sostituzioni inevitabili o le nuove assunzioni devono essere comunicate preventivamente al SSC.

Le sostituzioni potranno avvenire solo per rilevanti e documentati motivi; in tale evenienza l'Ente attuatore garantisce l'impiego di sostituti idonei in possesso dei requisiti previsti nel Capitolato e il necessario accompagnamento iniziale.

L'operatore sostituito dovrà curare il passaggio delle consegne all'operatore subentrante mediante la trasmissione di tutte le informazioni necessarie in merito agli interventi attuati e agli strumenti operativi adottati.

Nel caso in cui uno o più operatori siano impossibilitati a presentarsi in servizio, a causa di malattia o per altro impedimento, l'Ente attuatore provvede tempestivamente alla sostituzione dell'operatore assente/impedito senza interruzione di servizio.

ART. 9 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, come previsto dall'art. 57 comma 1 del Codice e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sarà allegato alla documentazione di gara.

ART. 10 - AGGIORNAMENTO E GESTIONE BANCA DATI

Il sistema SAI è dotato di una Banca Dati centralizzata per la registrazione degli inserimenti e di tutte le azioni che riguardano l'accoglienza e i servizi erogati ai beneficiari. Come previsto dalle linee guida allegate al D.M. 18 novembre 2019, l'Ente attuatore del progetto dovrà obbligatoriamente aderire al sistema informatico gestito dal Servizio Centrale del sistema SAI, assicurando la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ai collegamenti, e svolgere tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della Banca Dati, fornendo dati veridici e attendibili, e in particolare dovrà:

- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro 3 giorni lavorativi dal loro verificarsi;
- inserire mensilmente informazioni relative ai beneficiari, concernenti la situazione giuridica, il permesso di soggiorno, le eventuali situazioni lavorative, i percorsi scolastici e di formazione, nonché i servizi e le prestazioni resi sulla base del progetto di accoglienza;
- inserire tempestivamente le richieste e i provvedimenti di proroga dell'accoglienza, adottati dalla Direzione centrale.

La tenuta e il corretto aggiornamento della Banca Dati è un elemento indispensabile del funzionamento del sistema e la sua non corretta gestione può determinare penalizzazione o la revoca del contributo, così come dettagliato e disciplinato dagli appositi articoli di cui alle linee guida allegate al D.M. 18 novembre 2019.

L'Ente attuatore ha inoltre l'obbligo di fornire al SSC tutti i dati e le informazioni necessari alla stesura delle relazioni, delle schede di monitoraggio e tutti gli ulteriori dati richiesti dal Servizio Centrale o dall'SSC.

Per ogni altro aspetto pratico e operativo si rimanda alla manualistica scaricabile dal sito web www.retesai.it.

ART. 11 - RENDICONTAZIONE E ALTRI ADEMPIMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

L'Ente attuatore provvederà a qualsiasi altro adempimento amministrativo necessario per la presentazione, la realizzazione e la rendicontazione del progetto secondo quanto previsto dall'apposito Manuale Unico di Rendicontazione SAI, rispondendo in prima persona di eventuali inadempimenti e omissioni e delle loro conseguenze.

L'Ente attuatore dovrà inoltre fornire al Revisore Contabile indipendente di cui all'art. 31 delle Linee Guida individuato dal Comune di Pordenone (*di seguito denominato anche "Revisore Contabile"*) la necessaria collaborazione ai fini della rendicontazione.

L'Ente attuatore dovrà presentare altresì relazioni periodiche sugli interventi realizzati finalizzate al monitoraggio delle attività svolte nel progetto e in particolare:

- la relazione annuale e semestrale quantitativa e descrittiva sull'attività di gestione;
- le schede semestrali e annuali di monitoraggio relative alle presenze e ai servizi erogati nel periodo di riferimento e previsti dal progetto così come indicato nel Manuale Operativo e secondo le indicazioni fornite dal Servizio Centrale;
- la scheda mensile delle presenze con i nominativi da trasmettere al SSC entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento
- predisporre, ai sensi dell'art. 30 delle Linee Guida allegato A) al D.M. 18 novembre 2019, i rendiconti finanziari delle spese sostenute e altri documenti richiesti dal Servizio Centrale SAI e dal Ministero dell'interno, sulla base delle modalità previste nel Manuale Unico di Rendicontazione, scaricabile dal sito web www.retesai.it, per la rendicontazione succitata.

L'Ente attuatore dovrà altresì trasmettere la rendicontazione delle spese secondo le scadenze e le modalità indicate nel Manuale Unico di Rendicontazione per le verifiche di regolarità di competenza del SSC.

Tutti gli atti e i documenti giustificativi inerenti le spese effettuate per la realizzazione del progetto, inseriti nella apposita piattaforma della Banca Dati del Servizio Centrale, dovranno essere resi disponibili al controllo del Revisore Contabile incaricato dal Comune di Pordenone.

ART. 12 - ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE, ANIMAZIONE SOCIOCULTURALE E PRODUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO

L'Ente attuatore dovrà realizzare attività di sensibilizzazione del territorio sulle tematiche afferenti all'accoglienza integrata nel progetto SAI, mediante anche iniziative di animazione socio-culturale, mostre, film, brochure, video, incontri con gli interlocutori privilegiati – quali scuole, centri per l'impiego e agenzie per il lavoro, associazioni di categoria e sindacati, agenzie immobiliari, associazioni di volontariato e di promozione sociale, centri sportivi,... Dette attività con relativo materiale informativo dovranno essere preventivamente comunicate al SSC. In particolare il materiale informativo dovrà avere una veste grafica coordinata e riportare il logo ufficiale del SSC "Noncello" e il logo del progetto SAI, e dovrà essere trasmesso in copia al competente ufficio del Servizio Centrale, secondo le tempistiche indicate nel Manuale di rendicontazione. Per gli ulteriori aspetti pratici e operativi si rimanda agli appositi Manuali reperibili nel sito web www.retesai.it.

L'Ente attuatore si impegna a promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa, sportiva e culturale del territorio costruendo e consolidando la rete territoriale di sostegno al progetto promuovendo attività di sensibilizzazione e/o realizzando attività di animazione socioculturale anche attraverso la formalizzazione di specifici protocolli/accordi operativi.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

Ogni responsabilità civile per danni che, in relazione all'espletamento del servizio ovvero a cause ad esso complementari e/o connesse, derivassero a terzi o a cose, si intende senza riserve o eccezioni a totale carico dell'affidatario.

Il Comune pertanto è da intendersi esonerato da qualsiasi responsabilità verso terzi in genere o verso il personale impiegato nell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso nel compenso contrattuale.

L'affidatario, in caso di danni a terzi e o cose arrecati durante l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, esonera il Comune da ogni responsabilità in merito, anche in deroga a norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune, con l'esclusione a ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

L'affidatario, pertanto, deve stipulare idonea polizza di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile Terzi e/o Prestatori d'opera (personale addetto) (RCT/O) con un massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni) per danni a terzi nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, la cui validità deve essere mantenuta per l'intera durata del contratto di appalto.

La polizza RCT/O deve prevedere tra gli "assicurati", oltre all'appaltatore, eventuali subappaltatori, fornitori e consulenti. Il Comune di Pordenone deve essere considerato "terzo" rispetto l'appaltatore.

La polizza RCT/O deve risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, alla colpa grave degli assicurati, e deve prevedere espressamente la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Pordenone.

La polizza deve risultare estesa ai seguenti rischi:

- R.C. dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;
- danni a terzi da incendio.

La copertura assicurativa dovrà prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione al Comune nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto, qualunque ne sia la causa.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa al Comune prima della stipulazione del contratto d'appalto.

Nel caso in cui l'affidatario si avvalga di una polizza RCT/O già operante, la stessa dovrà avere le stesse caratteristiche sopra riportate ed espressa appendice nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente Capitolato e per il quale non si intendono previsti particolari limiti.

Resta inteso che le somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti di polizza, nonché ad eventuali sinistri in eccedenza ai massimali previsti dalla polizza, restano in ogni caso a carico dell'affidatario.

L'esistenza di detta polizza non libera l'affidatario dalle responsabilità e dalle obbligazioni derivanti dalla normativa vigente e/o liberamente assunte, avendo la stessa polizza solo lo scopo di ulteriore garanzia.

In generale, fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione del servizio nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei e adeguati, l'Affidatario dovrà adottare, nell'espletamento della sua attività, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, secondo le disposizioni delle leggi, gli usi, le norme della prudenza e le condizioni della buona tecnica, per garantire la buona qualità del servizio, l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi e la salvaguardia dei beni pubblici e privati. Essa è perciò tenuta a osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Per ottemperare a quanto disposto dall'art. 26 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del contratto si prende atto che per l'esecuzione del servizio di cui trattasi non sussistono circostanze in cui si verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello dell'Affidatario o con altri soggetti presenti presso i luoghi di lavoro interessati dal servizio che comportino misure di tipo oneroso. Gli oneri relativi alla sicurezza risultano pertanto pari a zero. Non si rende quindi necessaria la stesura di apposito D.U.V.R.I., come sancito dal comma 3 dell'art. 26 summenzionato relativamente ai rischi da interferenza.

ART. 14 – ADEMPIMENTI DELL’AFFIDATARIO IN CASO DI CAMBIO DI ENTE ATTUATORE

Alla scadenza del contratto, in caso di nuova aggiudicazione con cambio di gestione, l'affidatario del servizio oggetto del presente capitolato garantisce - per quanto di propria competenza per il fatto di aver gestito il servizio di cui al presente capitolato, - senza oneri aggiuntivi per il Comune, gli adempimenti necessari per il trasferimento delle attività in capo al nuovo Ente Attuatore, al fine di garantire la continuità del servizio e delle attività a favore delle persone beneficiarie rientranti nel progetto SAI, provvedendo altresì alla trasmissione delle informazioni e della documentazione necessarie ai fini anche della rendicontazione delle spese sostenute.

ART. 15 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

Tutte le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto ricadono sull'Ente attuatore e sono ricomprese all'interno del valore dell'appalto.

Il pagamento all'Ente attuatore del corrispettivo contrattuale per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento sarà effettuato, su presentazione di regolare fattura elettronica, in quote mensili posticipate di importo pari all'80% di 1/12 (un dodicesimo) dell'importo annuale di contratto, al netto della ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 come di seguito specificato nel presente articolo.

Limitatamente all'anno 2026: le quote mensili posticipate saranno di importo pari all'80% di 1/6 (un sesto) dell'importo contrattuale previsto per l'anno 2026; se il servizio è reso per un numero di mesi inferiore a sei, il corrispettivo contrattuale dell'anno 2026 sarà riproporzionato sulla base del numero effettivo di mesi di servizio reso secondo quanto riportato all'art. 3 "Valore stimato dell'appalto" del presente Capitolato e le relative quote mensili saranno riproporzionate di conseguenza.

Il saldo di ciascuna annualità di progetto sarà liquidato, su presentazione di apposita fattura, solo a seguito di emissione, da parte del Revisore Contabile, del Certificato di revisione della spesa sostenuta nell'anno di riferimento, fatto comunque salvo l'avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero qualora non vi sia disponibilità di cassa del Comune per eventuali anticipi. L'Ente attuatore potrà emettere la fattura a saldo dell'annualità di progetto solo successivamente al rilascio da parte del Revisore contabile del Certificato di revisione della spesa sostenuta nell'anno di riferimento.

Ogni fattura dovrà essere accompagnata da un report, secondo modello concordato con il SSC, contenente l'indicazione delle prestazioni eseguite in relazione al numero degli utenti e all'attività programmata.

Eventuali importi corrisposti dalla Stazione appaltante all'Ente attuatore e non dovuti, anche alla luce di controlli successivi del Ministero dell'Interno in merito alla ammissibilità delle spese, dovranno essere restituiti dall'Ente attuatore al SSC.

La Stazione appaltante disporrà il pagamento di quanto dovuto sulla base di emissione di regolare fattura elettronica che l'affidatario dovrà trasmettere con le modalità previste dalla normativa di riferimento – codice ufficio **RGBZCY** (consultare il seguente link www.comune.pordenone.it/fatturazione).

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture elettroniche, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario (DURC) e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17-bis del D.Lgs. n.

241/1997 e ss.mm.ii., se e in quanto applicabile. I pagamenti sono effettuati nei termini di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute potranno essere svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio e l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva che non evidenzia inadempienze, a fronte di emissione di fattura a saldo.

Eventuali irregolarità di fatturazione o contestazioni in merito ai dati riportati in fattura o nel servizio reso, comunicate all'affidatario, sospenderanno la decorrenza del termine di pagamento.

Le fatture dovranno:

- a) essere intestate al Comune di Pordenone – Corso Vittorio Emanuele II, 64 33170 Pordenone - C.F.80002150938 / P.IVA 00081570939 – Settore III “Servizi alla persona e alla comunità”;
- b) indicare nei campi predefiniti il codice CIG e il codice CUP correlati alla fornitura di servizio;
- c) indicare l'oggetto dell'attività prestata;
- d) indicare l'importo complessivo della fattura, specificando l'importo della ritenuta di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 applicata;
- e) indicare il numero e la data della determinazione dirigenziale di impegno di spesa, come previsto dal Decreto Interministeriale n. 132 del 24 agosto 2020;
- f) riportare la corretta esigibilità IVA, ovvero le fatture dovranno riportare l'annotazione “Operazione soggetta a Split payment ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972” ove trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972;
- g) indicare i dati relativi al pagamento (numero di conto corrente dedicato e/o relativo codice IBAN), coerenti con la dichiarazione di tracciabilità acquisita in sede di affidamento.

Si precisa che, in mancanza dei suddetti elementi, le fatture saranno restituite al mittente.

La Stazione Appaltante potrà richiedere all'affidatario ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto. Il pagamento sarà effettuato previo accertamento di regolarità contrattuale e di regolarità contributiva tramite DURC.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora:

- a) vengano contestati eventuali addebiti all'affidatario;
- b) l'affidatario non risulti in regola con il versamento dei contributi.

In caso di ritardati pagamenti da parte del Comune - salvo giustificati motivi – saranno riconosciuti gli interessi moratori previsti dalla normativa in vigore.

Troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (scissione dei pagamenti - split payment) o del *reverse charge*.

ARTICOLO 16 - REVISIONE DEI PREZZI

E' prevista la revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, alle condizioni e secondo quanto disposto all'art. 60 del Codice, con le modalità di attuazione e di corresponsione disciplinate nell'Allegato II.2-bis del Codice e secondo quanto riportato nella documentazione di gara.

ART. 17 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. impegnandosi ad utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati.

L'affidatario si obbliga, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di tali conti correnti entro gg. 7 dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi, e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla L. 136/2010 e s.m.i. L'affidatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'affidatario si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 18– ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il SSC si riserva, per tutta la durata contrattuale e con le modalità ritenute più idonee, senza che l'Ente attuatore possa eccipere alcunché, il diritto di effettuare, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, controlli presso i luoghi in cui si svolgono i servizi mediante propri incaricati.

Le ispezioni non dovranno comportare interferenze nello svolgimento dei servizi e gli incaricati del controllo per il SSC non potranno muovere alcun rilievo al personale addetto al servizio né il personale dell'Ente attuatore deve interferire sulle procedure di controllo.

Al fine di garantire la funzionalità dell'attività di controllo, l'Ente attuatore è tenuto a fornire al personale incaricato delle operazioni di controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo tutta l'eventuale documentazione richiesta e permettendo l'accesso presso tutti i locali, sia principali che accessori, ove il servizio oggetto d'appalto viene effettuato.

Altresì il SSC deve poter verificare anche gli aspetti organizzativi e gestionali rispetto all'attività generale svolta dall'Ente attuatore. Sarà possibile attuare forme di valutazione dei risultati raggiunti nei vari settori di attività, in particolare per quanto riguarda:

- 1) apprendimento della lingua italiana
- 2) esperienze di formazione
- 3) esperienze di professionalizzazione, pre-lavorative e lavorative, attraverso una verifica annuale in cui si evidenzia il rapporto formazione/tirocini e inserimenti lavorativi.

In relazione all'attività di accoglienza integrata del progetto, l'Ente attuatore garantisce il regolare flusso di informazioni al SSC con carattere di:

- continuità, mediante informazioni sulla realizzazione del progetto;
- periodicità, con rilevazioni di dati complessi organizzati, mediante un rapporto semestrale contenente una breve relazione sull'andamento del progetto e un servizio di monitoraggio del grado di soddisfacimento dei richiedenti/titolari di protezione internazionale ospitati nel progetto, attraverso un sintetico questionario concordato con il SSC, che l'Ente attuatore si impegna a far compilare ai beneficiari;
- occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte del SSC di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati dovranno essere forniti entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Il SSC si riserva di attuare monitoraggio e osservazione continua sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento, nonché sui servizi d'accoglienza integrata rivolti ai beneficiari.

L'Ente attuatore si obbliga a conservare in originale, presso la propria sede, per almeno dieci anni successivi alla data di presentazione del rendiconto, la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per il progetto nonché a garantire l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti sia al Servizio Centrale del Ministero dell'Interno che al SSC e al Revisore Contabile.

ART. 19 – PENALI

L'affidatario è tenuto ad eseguire il servizio con adeguata diligenza e professionalità, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento, del contratto, e della legislazione applicabile al servizio oggetto di appalto.

La Stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'effettuazione di verifiche e controlli sulla regolare esecuzione del servizio.

Ogniqualvolta si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento del servizio o nell'adempimento degli oneri posti a carico dell'affidatario, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, la Stazione appaltante invierà all'affidatario formale contestazione, indicante l'ammontare della penale che si intende applicare, assegnando un congruo tempo per poter presentare eventuali controdeduzioni.

Qualora le predette controdeduzioni non siano presentate o non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse all'affidatario, lo stesso non si uniformi entro il termine stabilito, la Stazione appaltante procederà all'applicazione della penale, eventualmente rideterminata, a suo insindacabile giudizio.

L'importo minimo della penale viene fissato in € 100,00 e potrà aumentare, a seconda della gravità dell'inadempienza, fino a € 5.000,00; l'importo verrà raddoppiato in caso di reiterate violazioni della medesima fattispecie.

Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del Codice, la Stazione appaltante potrà applicare, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'affidatario, penali variabili a seconda della gravità del caso commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Il Comune di Pordenone potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno rispetto all'importo della penale irrogata. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal presente capitolato.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale

Eventuali altre carenze o gravi inadempimenti che dovessero verificarsi nello svolgimento del servizio verranno valutate proporzionalmente alla gravità dell'evento e/o delle relative conseguenze.

ART. 20 – MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Il contratto d'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi e alle condizioni previste dall'art. 120 del Codice.

ART. 21 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è disciplinata, tra l'altro, dalla "PARTE VI – Dell'esecuzione" del D.Lgs. 36/2023 e dal Codice Civile per quanto applicabile.

ART. 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto è nulla

ART. 23 – CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 24 – RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 21-sexies della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. la Stazione appaltante ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge. Troverà altresì applicazione l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Stazione appaltante ha diritto di recesso dal contratto, in tutto o in parte, unilateralmente e senza preavviso, per giusta causa.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" e ss.mm.ii. (convertito nella L. n. 135/2012), la Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del

contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 ss.mm.ii.

ART. 25- RECESSO ANTICIPATO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e come tali non potranno essere sospesi o abbandonati.

In caso di recesso unilaterale dal contratto da parte dell'Affidatario, non giustificato da cause di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale quantificherà e richiederà i danni e le spese da rifondere al Comune, ivi incluso il maggior onere per un nuovo affidamento. In ogni caso, resta salva la facoltà del Comune di esperire tutte le azioni a tutela dei propri interessi.

ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tema di risoluzione del contratto troverà applicazione l'art. 122 del Codice.

L'inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile qualora il Comune dichiari all'affidatario di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- perdita dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
- qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;
- gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura;
- inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal responsabile del procedimento o dal direttore dell'esecuzione;
- fallimento del soggetto selezionato;
- violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giunta n. 51/2014 e ss.mm.ii.;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata mediante posta elettronica certificata.

In caso di risoluzione del contratto l'affidatario si impegnerà a fornire all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di affidare la continuazione del servizio ad altri o di provvedervi direttamente addebitando l'eventuale maggior costo all'appaltatore, ed è fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'affidatario, il Comune si rivarrà sulla eventuale cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese a favore del Comune, e provvederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

ART. 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO E DISPOSIZIONE ANTICORRUZIONE

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La violazione dei predetti obblighi potrà configurare causa di risoluzione del contratto.

In seguito alla comunicazione di affidamento e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati ai seguenti link:

- <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sq>
- [https://www.comune.pordenone.it/it/comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale/Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza](https://www.comune.pordenone.it/it/comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale/Piano%20triennale%20per%20la%20prevenzione%20della%20corruzione%20e%20della%20trasparenza)
- <https://www.comune.pordenone.it/it/comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare/codice-disciplinare-dei-dipendenti-non-dirigenti-del-comune-di-pordenone-1>
- <http://albopretorio.regione.fvg.it/ap/archivioatti/pordenone?avanzata=true&btnsubmit=cerca&tipo=&dataDa=01%2F01%2F2025&dataA=28%2F02%2F2025&testo=PIAO&numeroAtto=&ufficio=&btnsubmit1=cerca&ordinamento=0&nxpq=10>

Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, comma 16 ter), inoltre, *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*

Se del caso, ai sensi dell'art. 1, comma 52, della L. n. 190 del 2012, l'amministrazione verificherà, prima della stipula del contratto, l'iscrizione della ditta aggiudicataria o del subappaltatore a ciò tenuti nelle c.d. “white lists” della Prefettura di competenza.

ART. 28 - DOMICILIO DEI CONTRAENTI

Il Comune di Pordenone ha domicilio presso la propria sede legale sita in Corso Vittorio Emanuele II, 64 a Pordenone. L'Aggiudicatario elegge, a tutti gli effetti, per il presente appalto, domicilio presso la propria sede legale qualora questa sia stabilita nel Comune di Pordenone. Nel caso in cui la sede legale fosse ubicata fuori Comune, l'aggiudicatario elegge domicilio presso la residenza municipale di Pordenone.

ART. 29 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di appalto e per le quali non sia possibile addvenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Pordenone. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELL’AFFIDATARIO

L'affidatario è obbligato a trattare i dati personali di cui prende conoscenza in virtù dei compiti conferitogli per i soli fini dell'espletamento del servizio stesso, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa - D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., D.Lgs. 101/2018, Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e ss.mm.ii.; dovrà inoltre fornire le garanzie di legge, quale responsabile del trattamento, sulle modalità di conservazione dei dati personali e sensibili di cui prende conoscenza in virtù dell'espletamento delle proprie funzioni.

Il Comune di Pordenone, titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nelle attività connesse al presente appalto, mediante separato accordo individua e nomina l'affidatario quale responsabile del trattamento dei dati personali che la stessa tratterà per conto del titolare del trattamento, a soli fini contrattuali e a beneficio dello stesso titolare, nonché nel rispetto delle normative tutte vigenti e secondo quanto previsto nell'accordo stesso.

ART. 31 - NORMATIVA APPLICABILE

L'esecuzione dell'appalto è disciplinata dalla normativa vigente in materia SAI - compresi i Manuali dedicati e le Circolari e Note operative del Servizio Centrale -, consultabile e scaricabile dal sito web istituzionale del progetto SAI

(www.retesai.it) e dalle disposizioni normative richiamate nel presente capitolato, nonché loro eventuali aggiornamenti e integrazioni successivi: ad esse si fa riferimento per quanto non espressamente dettagliato nel presente capitolato.

L'aggiudicatario è comunque tenuto ad osservare ogni altra disposizione in vigore, anche se non richiamata nel presente documento.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Codice Civile, alle Leggi e ai regolamenti vigenti in materia che, anche se non espressamente citati, si intendono qui integralmente richiamati.

Le modalità di attuazione del servizio e di rendicontazione dovranno comunque tener conto di eventuali interventi legislativi e normativi in materia che dovessero prodursi nel corso di esecuzione del contratto di appalto.

Allegato:

- **Allegato 1 “Piano finanziario dell'appalto”**

IL Responsabile Unico del Progetto

dott. Simone Zanin

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ZANIN SIMONE

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 30/01/2026 11:58:21